



COMUNICATO UFFICIALE N.178
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 103/AA e 104/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico QUADRAROLI, Marcello DI COLA, Francesco CARTONI e della società A.S.D. CAMERINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO QUADRAROLI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D Camerino Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; agli artt. 39,43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Cartoni Francesco e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara *Settempeda-Asd Camerino* del 02/10/2016, valevole per il campionato Juniores;

MARCELLO DI COLA all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Camerino Calcio e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all'incontro *Settempeda-Asd Camerino* del 02/10/2016, valevole per il campionato Juniores, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cartoni Francesco, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

FRANCESCO CARTONI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato la gara *Settempeda-Asd Camerino* del 02/10/2016, valevole per il campionato Juniores, nelle fila della Società A.S.D. Camerino Calcio, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. CAMERINO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico QUADRAROLI, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.S.D. CAMERINO CALCIO, e dai sig.ri Marcello DI COLA e Francesco CARTONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Domenico QUADRAROLI, di 1 mese di inibizione per il Sig. Marcello DI COLA, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Francesco CARTONI, di € 150,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi dalla squadra Juniores per la società A.S.D. CAMERINO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 352 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PERCONTI, Fabrizio DE CAROLIS e della società A.S.D. P. VIGOR PERCONTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO PERCONTI all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. P. Vigor Perconti, per la violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in sede e a margine di commento di quanto pubblicato sul C.U. CRL Calcio A5 n. 333 del 28.04.17 alla voce decisioni del Giudice Sportivo in merito alla dichiarata inammissibilità per tardività del reclamo proposto dalla A.S.D. P. Vigor Perconti, al fine di veder invalidato il risultato della gara *ASD History Roma 3Z 1983-Vigor Perconti* valevole per il campionato C5 Under 21 CR Lazio stagione sportiva 2016/17, gravemente leso il prestigio e il decoro di persone, società e organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C. proferendo frasi ed espressioni offensive all'interno di una intervista ad organi di stampa e sul proprio profilo *Facebook*;

FABRIZIO DE CAROLIS all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. P. Vigor Perconti, per la violazione dell' art. 1 bis comma1 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso durante e in occasione della gara *ASD History Roma 3Z 1983-Vigor Perconti* valevole per il Campionato C5 Under 21 CR Lazio stagione sportiva 2016/17 e fatta oggetto di reclamo al Giudice Sportivo da parte di quest'ultima società per asserita irregolarità della stessa in ragione dell'avvenuto schieramento in campo di un calciatore squalificato da parte della ASD History Roma 1983, gravemente leso il prestigio e il decoro di persone, società e organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C. proferendo frasi ed espressioni offensive sul proprio profilo *Facebook*;

A.S.D. P. VIGOR PERCONTI, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo PERCONTI, Fabrizio DE CAROLIS e Maurizio PERCONTI, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società della società A.S.D. P. VIGOR PERCONTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Matteo PERCONTI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio DE CAROLIS, di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. P. VIGOR PERCONTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio